

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DI BIOETICA

(art. 89, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; artt. 1, 2 e 3 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari)

Articolo 1 – Costituzione del Centro Universitario di Bioetica – *University Center of Bioethics*

Presso l'Università degli Studi di Parma, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, degli artt. 29, comma 1, e 42 dello Statuto di Ateneo, dell'art. 21 del Regolamento di Ateneo, in forza del D.R. _____, stante quanto disposto dal Regolamento per l'Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa proposta del Senato Accademico, è istituito il Centro Universitario di Bioetica – *University Center of Bioethics* (UCB), disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 2 – Finalità

L'UCB, con metodo interdisciplinare, sensibile ai diversi orientamenti culturali, persegue le finalità di:

a) studiare le molteplici problematiche di natura etica, sociologica, ecologica, psicologica, economica e giuridica poste dalle biotecnologie, dalle tecniche medico-chirurgiche, dalle applicazioni tecnologiche in genere, relative alla cura dell'essere umano, alla sua impronta ambientale e al benessere degli animali;

b) esprimere osservazioni e articolare proposte aventi a oggetto provvedimenti normativi relativi ai temi oggetto di studio;

c) svolgere attività di consulenza anche nell'interesse di ordini e collegi professionali, di enti pubblici, di enti privati che siano attivi nel campo della ricerca biotecnologica, medica, chirurgica, nell'assistenza sanitaria, o di soggetti la cui opera produca conseguenze sulla tutela dell'ambiente e degli animali;

d) coinvolgere gli studenti più capaci e meritevoli, rendendoli sensibili agli studi bioetici, anche attraverso il conferimento di borse di studio per specifici progetti di ricerca, e mediante l'assegnazione di tesi e di premi di laurea;

e) proporre ai Dipartimenti l'istituzione di corsi per il conseguimento di dottorati di ricerca;

f) proporre ai Dipartimenti l'attivazione di corsi intensivi e corsi di alta formazione rivolti a magistrati, avvocati, insegnanti di ogni ordine e grado, e, in generale, a chiunque, per ragioni professionali o personali, sia interessato ad acquisire approfondite conoscenze sugli argomenti e i temi oggetto di studio, nonché corsi di aggiornamento a vantaggio del personale sanitario, socio-sanitario, paramedico e veterinario operante in strutture di cura, pubbliche e private;

g) organizzare convegni e seminari di studio che, anche a livello divulgativo, abbiano lo scopo di fornire alla società civile una corretta, approfondita e seria informazione sugli argomenti considerati;

h) rendere pubblici e noti i risultati ottenuti nello svolgimento delle attività indicate nei punti che precedono.

Articolo 3 – Risorse dell'UCB

Le risorse necessarie per il funzionamento dell'UCB, con particolare riferimento alle spese generali, al personale e agli spazi utilizzati, alle attrezzature, alle strutture, ai beni materiali e immateriali, sono stanziati dai Dipartimenti aderenti, su deliberazione del relativo Consiglio¹.

Il Consiglio di ciascun Dipartimento, al fine dell'attuazione delle iniziative e dei progetti approvati, determina l'eventuale e relativo impegno finanziario assunto, altresì indicando le ulteriori risorse, umane e materiali, che intenda mettere a disposizione.

L'UCB si avvale anche dei finanziamenti costituiti:

a) dall'Ateneo, in base all'assegnazione eventualmente disposta dal relativo Consiglio di Amministrazione, stante quanto previsto dall'art. 29, comma 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Parma;

b) da fondi di ricerca la cui gestione sia affidata alla responsabilità di docenti aderenti all'UCB;

c) da compensi corrisposti all'UCB per le prestazioni effettuate nell'ambito delle sue finalità;

d) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

e) dal Ministero della Salute;

f) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

g) da altri enti di ricerca pubblici e privati;

h) da iniziative promosse da organismi internazionali o operanti nell'ambito della Unione Europea;

i) da enti pubblici territoriali;

l) da associazioni e fondazioni, anche mediante lasciti e donazioni di soggetti interessati a sostenere le attività dell'UCB.

L'UCB ha autonomia finanziaria e organizzativa nell'ambito della normativa vigente.

¹ Art. 3.1., comma 4, del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari.

Articolo 4 – Durata e sede dell'UCB

L'UCB è istituito per una durata di 6 anni. Tale periodo è prorogato per una durata di ulteriori 6 anni, previa approvazione dei competenti organi dell'Ateneo, su proposta dell'Assemblea.

L'UCB cessa in seguito alla disattivazione disposta con decreto del Rettore, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico².

L'UCB ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Strada Università 7, in Parma.

Presso la sede di ciascun Dipartimento è istituito uno sportello di rappresentanza dell'UCB.

Articolo 5 – Personale tecnico e amministrativo

L'UCB si avvale del personale tecnico e amministrativo assegnato dall'Amministrazione, tenendo conto della disponibilità offerta da parte dai Dipartimenti aderenti, e manifestata dai componenti del medesimo personale.

Articolo 6 – Dipartimenti aderenti, procedura di adesione. Ritiro dell'adesione

Aderiscono all'UCB i seguenti Dipartimenti:

il Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – A.L.E.F –, con delibera del 2 luglio 2015;

il Dipartimento di Bioscienze, con delibera del 1° luglio 2015;

il Dipartimento di Chimica, con delibera del 16 novembre 2015;

il Dipartimento di Economia, con delibera del 24 settembre 2015;

il Dipartimento di Farmacia, con delibera del 12 ottobre 2015;

il Dipartimento di Giurisprudenza, con delibera del 28 ottobre 2015;

il Dipartimento di Ingegneria civile, con delibera del 9 luglio 2015;

il Dipartimento di Ingegneria industriale, con delibera del 21 maggio 2015;

il Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società – L.A.S.S. -, con delibera del 19 maggio 2015;

il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, con delibera del 18 novembre 2015;

il Dipartimento di Neuroscienze, con delibera del 27 marzo 2015;

il Dipartimento di Scienze biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali, con delibera del 25 maggio 2015;

il Dipartimento di Scienze chirurgiche, con delibera del 24 giugno 2015;

il Dipartimento di Scienze degli alimenti;

il Dipartimento di Scienze medico-veterinarie, con delibera del 1° settembre 2015.

Secondo le norme del rispettivo Regolamento, i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Parma aderiscono all'UCB, mediante comunicazione – redatta nella forma indicata dall'ALLEGATO - da inviarsi al Direttore dell'UCB.

I Dipartimenti aderenti all'UCB specificano, in sede di adesione, gli impegni che intendono assumere con la loro partecipazione all'UCB.

L'adesione all'UCB produce effetti a partire dall'inizio dell'Anno Accademico

² Art. 2, commi 9 e 10, del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari.

immediatamente successivo al ricevimento, da parte del Direttore, della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo. Tale comunicazione è dal Direttore tempestivamente trasmessa al Rettore, il quale sancisce l'adesione che ne forma oggetto con proprio Decreto.

Ciascun Dipartimento, previa comunicazione al Direttore, può ritirare la propria adesione, ma è tenuto a garantire la continuità delle attività del Centro, facendo fronte ai propri impegni fino al momento della rendicontazione dei progetti e al termine delle relative attività³. Tale comunicazione è dal Direttore senza indugio inviata al Rettore, il quale sancisce il ritiro dell'adesione con proprio Decreto.

Il Dipartimento che dovesse risultare dalla fusione tra due o più Dipartimenti assume i diritti e gli obblighi dei Dipartimenti partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla medesima.

Il Dipartimento di nuova costituzione comunica tempestivamente l'avvenuta fusione al Direttore del Centro.

Articolo 7 – Organi dell'UCB

Sono organi dell'UCB il Direttore, il Comitato direttivo, l'Assemblea e il Comitato Scientifico.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro può articolarsi in gruppi di lavoro, in base ai progetti di ricerca proposti e approvati, e agli ambiti disciplinari e tematici delineati.

Articolo 8 – Elezione del Direttore

Il Direttore è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri, a scrutinio segreto, nel corso della prima seduta successiva alla costituzione dell'UCB; è nominato con Decreto del Rettore.

Può essere eletto alla carica di Direttore chi, in qualità di Professore ordinario, afferisca a uno dei Dipartimenti aderenti all'UCB.

Il Direttore in carica comunica i risultati delle elezioni al Rettore, che provvede a nominare il nuovo eletto con proprio decreto.

Il Direttore eletto assume il proprio ufficio dal momento dell'emanazione del Decreto rettorale di nomina.

Il Direttore designa, tra i componenti del Comitato direttivo, il vice-Direttore, incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Il Direttore dell'UCB resta in carica per tre anni, ed è rieleggibile. I mandati consecutivi non possono essere più di due.

Articolo 9 – Funzioni del Direttore

Il Direttore promuove l'attività generale dell'UCB, coordinando le attività dei membri del

³ Art. 2, comma 4, del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari.

Comitato direttivo.

Il Direttore presiede e rappresenta l'UCB, anche nei confronti dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Parma⁴.

In particolare, il Direttore, di propria iniziativa o mediante delega conferita a uno o più componenti del Comitato direttivo:

convoca, su richiesta di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea, le riunioni della medesima, fissandone l'ordine del giorno;

cura che l'ordine del giorno sia rispettato, assicurando l'ordinato svolgimento dei lavori;

predispone la relazione annuale delle attività svolte dall'UCB;

sottopone all'approvazione dell'Assemblea la relazione annuale, previo parere favorevole del Comitato direttivo;

cura che la relazione annuale, in seguito all'approvazione dall'Assemblea, sia trasmessa al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e ai Dipartimenti interessati⁵;

predispone il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea, previo parere favorevole del Comitato direttivo;

predispone la rendicontazione relativa ai singoli progetti, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;

informa sulle iniziative assunte dall'UCB, curandone la diffusione;

assicura la conservazione e l'aggiornamento dell'elenco dei Dipartimenti aderenti all'UCB e dei membri dell'Assemblea;

si occupa dei rapporti con i Centri che, a livello nazionale o internazionale, svolgano attività simili a quelle dell'UCB.

Articolo 10 – Composizione del Comitato direttivo e nomina dei suoi membri

Il Comitato direttivo è costituito da cinque membri, almeno tre dei quali Professori ordinari o associati, eletti tra i componenti dell'Assemblea.

La composizione del Comitato direttivo, tenendo conto del carattere interdisciplinare dell'attività svolta dall'UCB, riflette e rappresenta, per quanto possibile, i diversi ambiti di studio dell'Università degli Studi di Parma.

Ai fini dell'elezione del Comitato direttivo, nell'ambito della prima votazione, ciascun componente dell'Assemblea può esprimere fino a due preferenze. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti.

Nell'ipotesi in cui, all'esito della prima votazione, non sia stato raggiunto il numero di cinque eletti, o nel caso in cui non sia stato conseguito quello minimo di tre Professori, il Direttore convoca nuovamente l'Assemblea in altra data, affinché questa, mediante una votazione suppletiva, elegga il membro o i membri mancanti.

Nell'eventualità che più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto quello che abbia maggiore anzianità di servizio; nel caso di persistente parità, è eletto il candidato più anziano di età.

⁴ Art. 2, comma 1, del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari.

⁵ Art. 2, comma 5, del Regolamento per l'istituzione e il Funzionamento dei Centri Universitari (REG. LII n. 204 del 5 maggio 2014).

Il Direttore, in seguito alla elezione di tutti i membri del Comitato direttivo, comunica al Rettore l'esito della votazione, o gli esiti delle votazioni nei casi indicati nei commi che precedono. Il Rettore nomina i nuovi eletti con proprio Decreto.

Il Comitato direttivo assume il proprio ufficio dal momento dell'emanazione del Decreto rettorale di nomina.

Articolo 11 – Funzioni del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e sottopone alla medesima l'approvazione di progetti coerenti con le finalità indicate dall'art. 2.

Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Direttore, e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. La presenza del Direttore è condizione di validità delle riunioni del Comitato direttivo, ma, in caso di suo impedimento, egli è sostituito dal Vice-Direttore.

Il Comitato direttivo è responsabile della gestione del budget assegnato all'UCB.

Articolo 12 – Composizione dell'Assemblea

Sono componenti dell'Assemblea i Professori, ordinari e associati, e i Ricercatori, a tempo determinato e indeterminato, che hanno sottoscritto la proposta di istituzione.

Le richieste di adesione all'UCB successive alla sua istituzione sono proposte mediante comunicazione da inviare al Direttore. Su tali richieste si pronuncia l'Assemblea nel corso della sua prima e successiva riunione.

Possono aderire all'UCB assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca, secondo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Articolo 13 – Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera, anche su indicazione del Comitato Scientifico, sulle linee generali dell'attività dell'UCB.

Approva, nel corso della prima riunione prevista per ciascun anno solare, su proposta del Comitato direttivo, il relativo programma di attuazione.

Approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, e la relazione annuale, verificando il raggiungimento degli obiettivi individuati a inizio anno.

Delibera sulla stipulazione - con enti pubblici, soggetti privati o altri Centri di ricerca - di contratti o convenzioni che siano coerenti con le finalità dell'UCB.

Delibera sulla costituzione e configurazione dei gruppi di lavoro di cui all'art. 7, comma 2.

Delibera in ordine alle proposte di revisione del regolamento, a norma dell'art. 16.

Delibera in merito a ogni ulteriore questione non attribuita alla competenza degli altri organi dell'UCB.

Articolo 14 – Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Direttore, in via ordinaria, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea, in ogni caso, è convocata: entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo; entro il 15 giugno per l'approvazione della relazione annuale; entro il 15 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

La convocazione avviene a mezzo posta elettronica, indicante ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione della riunione. La relativa comunicazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data indicata o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'ora indicata.

In occasione di ogni riunione il Direttore designa un segretario, scegliendolo tra i componenti dell'Assemblea, incaricato della verbalizzazione delle sedute. Il verbale è sottoscritto dal Direttore e dal segretario redattore. Laddove la posizione del segretario designato sia in conflitto, anche in relazione a uno specifico oggetto, con gli interessi dell'UCB, il Direttore procede alla designazione di un diverso segretario. La sostituzione effettuata è indicata nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti; essa delibera a maggioranza dei presenti. Gli assenti giustificati per iscritto, anche con mezzi informatici, non sono computati nella determinazione del *quorum* per la validità della seduta.

Articolo 15 - Composizione del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da 7 o da 9 membri. Nel primo caso, i membri non facenti parte dell'Università degli Studi di Parma devono essere almeno 3; nel secondo caso, almeno 4.

Il Comitato Scientifico è composto da studiosi di chiara fama o di provata esperienza scientifica, in relazione ai settori di interesse per l'attività dell'UCB. Nella sua composizione esprime il carattere multidisciplinare degli studi condotti dall'UCB. Si riunisce almeno tre volte all'anno.

I componenti del Comitato Scientifico sono eletti dall'Assemblea, che provvede a designarli su proposta del Comitato direttivo. Nella proposta è indicato anche il nome del Presidente. L'elezione ha luogo nella prima seduta dell'Assemblea.

Il Direttore, in seguito alla elezione di tutti i membri del Comitato Scientifico, comunica al Rettore l'esito della votazione. Il Rettore nomina i nuovi eletti con proprio Decreto.

Il Comitato Scientifico assume il proprio ufficio dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica per tre anni dalla suddetta data; la nomina può essere rinnovata con le medesime modalità. In caso di anticipata cessazione di uno o più membri, l'Assemblea, su proposta del Comitato direttivo, provvede all'elezione del membro o dei membri subentranti. La data di scadenza del loro mandato coincide con quella degli altri membri

del Comitato Scientifico.

In caso di elezione di uno o più membri subentranti, si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del presente articolo.

Il Presidente del Comitato Scientifico resta in carica per tutta la durata del medesimo, convoca le sue riunioni, coordina le sue attività.

Articolo 16 – Funzioni del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico indica all'Assemblea le linee generali dell'attività dell'UCB, ed esprime pareri in merito ai progetti sottoposti dal Comitato direttivo all'approvazione dell'Assemblea.

Esprime il proprio parere sulla relazione annuale delle attività dell'UCB, soggetta all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9, comma 3.

Articolo 17 - Revisione del Regolamento

La revisione del Regolamento è approvata dall'Assemblea, su proposta di almeno un quinto dei membri della medesima, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; è adottata con Decreto del Rettore.

Essa entra in vigore con la pubblicazione del Decreto Rettorale.

Articolo 18 – Ripartizione delle risorse alla cessazione dell'UCB

In caso di cessazione dell'UCB, le strumentazioni, le strutture e le attrezzature ad esso destinate a norma dell'art. 3, comma 1, tornano nella esclusiva detenzione dei relativi Dipartimenti.

Nell'ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma, sentito il parere del Comitato direttivo, attribuisce i beni acquisiti dall'UCB ai singoli Dipartimenti.

Articolo 19 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dello Statuto di Ateneo, del Regolamento di Ateneo, nonché del Regolamento per l'Istituzione e il Funzionamento dei Centri Universitari.